

AUTOCERTIFICAZIONE DI ESENZIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA  
SPESA SANITARIA PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE  
PER MOTIVI DI REDDITO PER L'ANNO 2010

**Il sottoscritto**

**Codice fiscale del soggetto dichiarante:**

**Titolo del dichiarante:**

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale,  
per le false dichiarazioni, la falsità negli atti o l'uso di atti falsi

**DICHIARA  
CHE  
L'ASSISTITO**

**Codice fiscale dell'assistito**

Nel periodo dal   /  /   al   /  /  ,  
appartiene alla seguente categoria (barrare la casella):

<b>E01</b>	Soggetto con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro (ex art. 8 comma 16 della L.537/1993 e succ. modifiche ed integrazioni)
------------	---

<b>E02</b>	Soggetto titolare (o a carico di altro soggetto titolare) della condizione di Disoccupazione con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (ex art. 8 comma 16 della L.537/1993 e succ. modifiche e integrazioni)
	<b>Codice fiscale del soggetto disoccupato:</b> <input type="text"/>

<b>E03</b>	Soggetto titolare (o a carico di altro soggetto titolare) di Assegno (ex pensione) sociale (ex art. 8 comma 16 della L.537/1993 e succ. modifiche e integrazioni)
	<b>Codice fiscale del Titolare di assegno sociale:</b> <input type="text"/>

<b>E04</b>	Soggetto titolare (o a carico di altro soggetto titolare) di Pensione al Minimo con più di 60 anni e reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (ex art. 8 comma 16 della L.537/1993 e succ. modifiche e integrazioni)
	<b>Codice fiscale del Titolare di pensione al minimo:</b> <input type="text"/>

**e quindi ha diritto all'esenzione per motivi di reddito  
(legge n. 537/1993 e successive modificazioni ed integrazioni)**

**Informativa ai sensi della legge sulla tutela dei dati personali (D. Lgs. 196/03)**  
I dati forniti dall'utente verranno trattati dall'amministrazione, anche in forma digitale, nella misura necessaria al raggiungimento dei fini istituzionali e comunque nel rispetto della suddetta legge. All'utenete competono i diritti previsti dall'art. 13 previsto dall'art. 13 della legge 675/96, in particolare il diritto di accedere ai propri dati, chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendo i presupposti previsti dalla vigente normativa, la cancellazione ed il blocco degli stessi.

## ISTRUZIONI AUTOCERTIFICAZIONE ESENZIONE DA TICKET

- 1) La dichiarazione è resa dall'interessato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e può essere resa dai seguenti soggetti ai sensi degli artt. 4 e 5 dello stesso D.P.R.:
- genitore esercente la potestà, se l'interessato è soggetto alla potestà dei genitori;
  - tutore se l'interessato è soggetto a tutela;
  - interessato con l'assistenza del curatore se l'interessato è soggetto a curatela;
  - coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza, da altro parente in linea retta o collaterale fino al 3° grado, per impedimento temporaneo per motivi di salute, (la dichiarazione deve contenere espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento).
- 2) Per reddito complessivo fiscale ai fini dell'esenzione, è da intendersi il reddito del nucleo familiare percepito nel corso dell'anno precedente. Compongono il **nucleo familiare fiscale**, oltre al coniuge non legalmente ed effettivamente separato, le persone a carico per le quali spettano le detrazioni per carichi di famiglia in quanto titolari di un reddito non superiore ad Euro 2.840,51. Pertanto non si considera il nucleo anagrafico, cioè quello risultante dal certificato anagrafico, ma unicamente il nucleo fiscale. La composizione è quella risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
- 3) **Familiari a carico**: sono considerati a carico i familiari che nell'anno precedente hanno posseduto redditi che concorrono alla formazione del **reddito complessivo, per un ammontare non superiore a Euro 2.840,51**
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
  - i figli, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati;
  - e, se conviventi con il contribuente oppure nel caso in cui lo stesso corrisponda loro assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità Giudiziarica, i seguenti altri familiari (cosiddetti "altri familiari a carico"):
- |   |  |
|---|--|
| a. il coniuge legalmente ed effettivamente separato     | e. i generi e le nuore;                        |
| b. i discendenti dei figli                              | f. il suocero e la suocera;                    |
| c. i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali | g. i fratelli e le sorelle, anche unilaterali. |
| d. i genitori adottivi                                  |  |
- 4) **Soggetti disoccupati**: D. M. 11.12.2009 nel preambolo fa specifico riferimento a:  
"Visto l'art. 1, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 21.04.2000, n. 181, come modificato dal decreto legislativo 19.12.2002, n. 297, laddove la definizione di "stato di disoccupazione" include la condizione del **soggetto già occupato** ed attualmente privo di relazione di impiego, che sia "immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di un'attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti" di cui alla successiva lettera g) del medesimo art. 1, comma 2"  
I soggetti collocati in Cassa Integrazione Guadagni, sia essa ordinaria che straordinaria, non possono godere dell'esenzione dal ticket. L'esenzione opera se oltre allo status di disoccupato il soggetto appartiene ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo riferito all'ultima dichiarazione dei redditi presentata (redditi 2008) non superiore a Euro 8.263,31 aumentato a Euro 11.362,05 in presenza di coniuge non legalmente ed effettivamente separato, ulteriormente incrementato di Euro 516,46 per ogni figlio a carico. L'esenzione è estesa anche ai familiari a carico.

### ATTENZIONE: CONTROLLI SULLA VERIDICITÀ DELLE AUTOCERTIFICAZIONI

Il DM 11 dicembre 2009 prevede che tutte le autocertificazioni rese saranno

**PERDONO IMMEDIATA VALIDITÀ IN TUTTI I CASI IN CUI LE CONDIZIONI IN ESSA DICHIARATE NON SUSSISTANO PIÙ** (ad esempio: cessazione di vigenza a carico, compimento dei sei anni, cessato godimento della pensione sociale o minima, errata indicazione del reddito posseduto nell'anno precedente, ecc.).  
**IL DICHIARANTE È TENUTO A DARE IMMEDIATA COMUNICAZIONE DEL VENIR MENO DELLE CONDIZIONI PER BENEFICIARE DELL'ESENZIONE.**